

**TRIBUNALE DI LECCE****Sezione Lavoro****Ordinanza ex 1 c. 48 ss. l. 92/2012**

Il giudice, sciogliendo la riserva di cui al verbale d'udienza del 20.5.2022 , fa presente quanto segue.

Parte ricorrente ha impugnato il licenziamento irrogatogli dalla società resistente del *“licenziamento per giusta causa” comminato con lettera raccomandata a.r. (prot. aziendale 07/2021) del 07.01.2021 ricevuta in data 11.01.2021 (preceduto dalla lettera di contestazione disciplinare prot. n.688/CD del 18.12.202 impugnata con pec di giustificazione del 23.12.2020 e seguita poi dalla pec di impugnativa del 10.02.2021).*

Ha eccepito violazione dell'art. 7 l. 300/70 in quanto la società datrice non avrebbe provveduto all'audizione del ricorrente pur avendo egli chiesto, tramite il proprio difensore, di essere ascoltato a difesa nell'ambito del procedimento disciplinare.

Contesta altresì *Assenza di giusta causa e/o giustificato motivo e violazione dell'art.41 della Cost. e del combinato disposto degli artt. 1460 e 2087 cc e della L. 104/92.*

Fa presente che la situazione sanitaria del ricorrente sarebbe stata nota all'azienda a seguito di altre vicende intercorse tra le parti e che lo stesso avrebbe subito diversi interventi chirurgici. Rappresenta altresì che numerose denunce sarebbero state inoltrate alla Procura della Repubblica.

Eccepisce ulteriormente *Violazione degli obblighi assunti con la certificazione SA 8000* e – in ogni caso - difetto di proporzionalità tra licenziamento e comportamento addebitato.

La società – nel costituirsi – ha ribadito la correttezza del proprio operato.

In primo luogo, va riportata la contestazione disciplinare:

In particolare Lei, il giorno 25/10/2020, ha comunicato all'operatore Laudisa Angelo di non prendere servizio per i seguenti turni:

01/11/2020	14.00-22.00 Tap Area Canopy 2 Pisignano -	04/11/2020	06.00-14.00 Tap Area Canopy 2 Pisignano
------------	---	------------	---

Il giorno 15/11/2020 ha comunicato all'operatore Negro Luigi di non prendere servizio per i seguenti turni:

16/11/2020	14.00-22.00 Tap Impianto Snam Melendugno -	17/11/2020	06.00-14.00 Tap Impianto Snam Melendugno
18/11/2020	14.00-22.00 Tap Impianto Snam Melendugno -	19/11/2020	06.00-14.00 Tap Impianto Snam Melendugno
20/11/2020	06.00-14.00 Tap Impianto Snam Melendugno -	22/11/2020	14.00-22.00 Tap Impianto Snam Melendugno
23/11/2020	06.00-14.00 Tap Impianto Snam Melendugno -	24/11/2020	06.00-14.00 Tap Impianto Snam Melendugno
26/11/2020	06.00-14.00 Tap Impianto Snam Melendugno -	28/11/2020	14.00-22.00 Tap Impianto Snam Melendugno

Il giorno 29/11/2020 ha comunicato all'operatore Margiotta Simone di non prendere servizio per i seguenti turni:

29/11/2020	14.00-22.00 Tap Impianto Snam Melendugno -	30/11/2020	06.00-14.00 Tap Impianto Snam Melendugno
01/12/2020	06.00-14.00 Tap Impianto Snam Melendugno -	02/12/2020	06.00-14.00 Tap Impianto Snam Melendugno
04/12/2020	14.00-22.00 Tap Impianto Snam Melendugno -	05/12/2020	14.00-22.00 Tap Impianto Snam Melendugno

Il giorno 06/12/2020 ha comunicato all'operatore Laudisa Angelo di non prendere servizio per i seguenti turni:

06/12/2020	06.00-14.00 Tap Impianto Snam Melendugno -	07/12/2020	06.00-14.00 Tap Impianto Snam Melendugno
08/12/2020	06.00-14.00 Tap Impianto Snam Melendugno -	10/12/2020	14.00-22.00 Tap Impianto Snam Melendugno
11/12/2020	14.00-22.00 Tap Impianto Snam Melendugno -	12/12/2020	14.00-22.00 Tap Impianto Snam Melendugno

Il giorno 13/12/2020 ha comunicato all'operatore Laudisa Angelo di non prendere servizio per i seguenti turni:

13/12/2020	14.00-22.00 Tap Impianto Snam Melendugno -	14/12/2020	14.00-22.00 Tap Impianto Snam Melendugno
16/12/2020	06.00-14.00 Tap Impianto Snam Melendugno -	17/12/2020	06.00-14.00 Tap Impianto Snam Melendugno
18/12/2020	06.00-14.00 Tap Impianto Snam Melendugno		

Tale sua grave condotta ha messo in grave difficoltà l'intero operato aziendale circa la programmazione dei turni per la copertura delle postazioni, inoltre, Lei dovrà ritenersi sospeso – in via cautelare e non disciplinare – dall'attività lavorativa a causa della gravità dell'addebito contestato, il cui fine è quello di procedere alla corretta valutazione del caso.

A norma del 2° e del 5° comma del suddetto art.7, Lei potrà presentare le Sue giustificazioni entro cinque giorni dalla ricezione della presente.

Ciò detto, parte ricorrente giustifica con la incompatibilità con le proprie condizioni di salute e quindi, in sostanza, vi eccepisce la disposizione di cui all'art. 1460 cc (*nadimplenti non est adimplendum*) in relazione alle violazioni dell'art. 2087 cc e – e più in generale – delle disposizioni afferenti alla sicurezza sul lavoro.

Va precisato che l'interpretazione del ricorso – alla luce del tenore dello stesso e delle conclusioni – depone nel senso che non vi sia domanda di licenziamento discriminatorio e/o ritorsivo.

A livello di regole generali, la giurisprudenza di legittimità si è sul punto espressa ritenendo che:

In caso di violazione da parte del datore di lavoro dell'obbligo di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c., è legittimo, a fronte dell'inadempimento altrui, il rifiuto del lavoratore di eseguire la propria prestazione, conservando, al contempo, il diritto alla retribuzione in quanto non possono derivargli conseguenze sfavorevoli in ragione della condotta inadempiente del datore.

(Cass. 28353/2021)

Ed ancora,

In tema di licenziamento disciplinare, qualora il comportamento addebitato al lavoratore, consistente nel rifiuto di rendere la prestazione secondo determinate modalità, sia giustificato dall'accertata illegittimità dell'ordine datoriale e dia luogo pertanto a una legittima eccezione d'inadempimento, il fatto contestato deve ritenersi insussistente perché privo del carattere dell'illiceità, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria attenuata, prevista dall'art. 18, comma 4, della l. n. 300 del 1970, come modificato dalla l. n. 92 del 2012. (Nella specie, a fronte della variazione dell'orario di lavoro decisa dal datore in forza di una clausola di flessibilità prevista dal c.c.n.l., il rifiuto della lavoratrice, lungi dall'essere frutto di una scelta unilaterale ed arbitraria, è stato ritenuto legittimato da una specifica statuizione giudiziale, in ragione di certificate esigenze di tutela della salute).

(Cass. 19579/2019).

Si richiama – ai sensi dell'art. 118 d. att. cpc - anche Cass. 11 maggio 2018, n. 11408 che risulta contenere nella propria motivazione l'iter che il giudice è chiamato a seguire.

Orbene, il ricorrente è stato riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 c. 1 l. 104/92.

La circostanza, in assenza di ulteriori indicazioni, non assume particolare rilievo. Anzi, nella ctu allegata al documento 15 del fascicolo del ricorrente si rileva che le patologie “spondilodiscoartrosi e gonartrosi bilaterale in grave obesità” non limitano le attività del Martignano e sono indicate come attività a lieve incidenza funzionale.

Maggiore importanza riveste la questione relativa al giudizio del medico competente.

Come prescrizioni il medico competente ha rilevato:

Garantire il distanziamento sociale e uso dei DPI vie respiratorie.

Come limitazioni: *Limitare il numero dei turni di lavoro notturno.*

Le indicazioni relative ai “Attività a rischio per terzi..., lavoro notturno, microclima, posture fisse e prolungate” sono i fattori di rischio generali che impongono la valutazione del medico competente e non limitazioni relative all’attività del ricorrente.

Ciò detto, appare quindi non contestato che il ricorrente abbia declinato di svolgere servizio nei giorni e nei luoghi indicati dalla nota di contestazione.

Quello che appare necessario valutare è se tali assenze siano state giustificate ex art. 2087 cc e art. 1460 cc.

Invero, dall’analisi delle testimonianze rese, emerge che il teste Gabrielli non sapesse della presenza di comunicazioni scritte relative al rifiuto di mansioni.

Il teste Valentino Antonio rappresenta che non vi erano servizi igienici sul punto di piantonamento. Non sa riferire con precisione rispetto alla modalità di comunicazione assenze del ricorrente.

Il teste Pensa riferisce di comunicazioni orali con la centrale operativa con le quali il ricorrente affermava di non poter prendere servizio per motivi di salute.

L’operatore Laudisa non ricorda di indisponibilità per motivi di salute mentre il teste Margiotta ricorda di indisponibilità per motivi logistici e non di salute.

Orbene, gli ultimi due dichiaranti non apportano informazioni utili alla controversia.

Quello che appare provato è che il ricorrente non abbia svolto alcuni turni.

Tale indisponibilità viene dallo stesso motivata come legata ai problemi di salute sofferti e tale circostanza (ossia la motivazione dei rifiuti) appare confermata dal Pensa.

Rispetto alla questione del climatizzatore dell’autoveicolo appare provato in atti che taluni veicoli non lo avessero funzionante.

È provato, ma sostanzialmente ritenuto irrilevante dalla società, che non vi fossero postazioni di guardiania.

Circa la questione della presenza di servizi igienici, va detto che il sig. Valentino Antonio ha affermato che i bagni chimici ci fossero ma non fossero utilizzabili dalle guardie giurate.

Il dichiarante Pensa ha di contro affermato che i bagni chimici ci fossero e fossero utilizzabili dal personale Cosmpol.

Sulla presenza dei bagni e sulla loro non utilizzabilità da parte, dalla stessa denuncia del 6.7.2020 emerge che tali luoghi vi fossero ma che fossero sporchi.

Orbene, parte ricorrente ha quindi dedotto una situazione di lesione ex art. 2087 cc alla luce della situazione di piantonamento in auto; della carenza di servizi igienici e della mancanza di postazione di guardiania.

Sotto tale profilo, appare in atti che il ricorrente abbia dato sufficiente allegazione della carenza di servizi igienici i quali dalle dichiarazioni in atti sono risultati a volte inutilizzabili e a volte non disponibili (non vi è motivo di dubitare delle parole del sig. Valentino Antonio che lamenta che in taluni punti o giorni i bagni chimici non fossero accessibili).

Il Pensa non risulta aver prestato stabilmente servizio in tali mansioni per poter smentire quanto sopra.

Ulteriormente il ricorrente ha lamentato che una violazione dell'art. 2087 cc rispetto alla mancanza di climatizzazione nei veicoli (ed è emerso che alcuni ne fossero privi) e una incompatibilità dello svolgimento di mansioni di piantonamento con postazione nell'auto (ossia eseguendo il piantonamento stando seduti in auto) con le caratteristiche fisiche e di salute dello stesso.

Su quest'ultimo punto, parte resistente avrebbe dovuto argomentare circa la compatibilità dei veicoli e circa il rispetto di tali modalità rispetto al decreto legislativo 81/2008 e alle misure atipiche di cui all'art. 2087 cc. Parte ricorrente infatti ha adempiuto al proprio onere di allegazione in materia ma altrettanto non ha fatto il resistente.

Appare quindi che vi fossero situazioni di criticità tali da legittimare il rifiuto della prestazione ex art. 1460 e art. 2087 cc.

Da quanto sopra discende che vada applicata la tutela reintegratoria debole ex art. 18 c. 4 l. 300/70. In ipotesi come la presente il fatto contestato va infatti giudicato insussistente come da giurisprudenza sopra richiamata.

In ultimo, va precisato che parte ricorrente nelle conclusioni indica che *il ricorrente chiede di essere assegnato a servizi idonei a garantire la sua salute, la sua integrità psico-fisica e dignità di lavoratore*. Orbene, trattasi di prescrizione tautologica non potendo mai il giudice disporre il reintegro in servizi lesivi della persona. Pertanto, non appare necessaria alcuna specifica statuizione in tal senso essendo implicito nel sistema che tale debba essere la adibizione di qualsiasi lavoratore e ritenendosi sufficiente il richiamo alla motivazione del presente provvedimento.

Non è stata data prova di *aliunde perceptum o percipiendum*.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Resta assorbito ogni altro motivo.

Pqm

Accoglie il ricorso per quanto in motivazione e per l'effetto dichiara illegittimo il licenziamento comminato al ricorrente e per l'effetto condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro del ricorrente, tenuto conto di quanto in motivazione, e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione (e comunque nel limite massimo di 12 mensilità) oltre accessori;

condanna il datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione;

condanna parte datrice di lavoro al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2300,00 oltre spese forfettarie (15%), iva e cpa.

Si comunichi.

Lecce, 01/06/2022

IL GIUDICE DEL LAVORO

Dott. Amato Carbone